

**Ordinanza
sulle competenze del DATEC e dell'USTRA
relative alla modifica di trattati internazionali in materia
di diritto della circolazione stradale
(OCTrIn)**

del 20 settembre 2024 (Stato 1° aprile 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 106a della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza intende assicurare l'attuazione tempestiva dei trattati internazionali in materia di circolazione stradale e dei relativi emendamenti.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza non si applica alla conclusione di accordi ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza del 29 novembre 2002² concernente il trasporto di merci pericolose su strada.

Art. 3 Competenze del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni può:

- a. apportare modifiche di particolari tecnici delle regolamentazioni internazionali di cui all'allegato 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995³ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali;
- b. dichiarare vincolanti in Svizzera nuove prescrizioni internazionali sulla costruzione e l'equipaggiamento che riguardano particolari tecnici di importanza secondaria;
- c. approvare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970⁴ relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada.

RU 2024 549

¹ RS 741.01

² RS 741.621

³ RS 741.41

⁴ RS 0.822.725.22

Art. 4 Competenze dell'Ufficio federale delle strade

L'Ufficio federale delle strade può approvare i seguenti emendamenti, purché di portata limitata:

- a. emendamenti di trattati internazionali concernenti il riconoscimento di licenze, attestati, corsi di perfezionamento e autorizzazioni;
- b. emendamenti all'Accordo del 20 marzo 1958⁵ concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;
- c. emendamenti agli allegati dell'Accordo del 30 settembre 1957⁶ relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose.

Art. 5 Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...⁷

Art. 6 Disposizione transitoria

Le procedure di approvazione in corso al momento dell'entrata in vigore sono disciplinate dal diritto anteriore.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.

⁵ RS **0.741.411**

⁶ RS **0.741.621**

⁷ Le mod. possono essere consultate alla RU **2024 549**.